



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La promessa di matrimonio

Autore: Edizioni Simone | 07/05/2016



Promessa di matrimonio: quale impegno per i futuri coniugi e quali conseguenze in caso di mancata celebrazione del matrimonio.

Prima del matrimonio, di solito, i nubendi si promettono reciprocamente di prendersi come marito e moglie (cd. **sponsali**).

Tale promessa ha più importanza dal punto di vista del costume che dal punto di

vista del diritto, poiché non obbliga a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che si sia eventualmente convenuto per il caso di non adempimento; ciò al fine di garantire la libertà dei soggetti di contrarre o meno il matrimonio (art. 79).

La promessa di matrimonio, pertanto, non è giuridicamente impegnativa. Tuttavia la legge, prendendo in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa, pone a carico del promittente delle conseguenze di carattere patrimoniale. In particolare:

— se la promessa è fatta per **atto pubblico** o per **scrittura privata** da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, o risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, il promittente che si rifiuti di eseguire la promessa **senza giusto motivo**, o che con la propria **colpa** ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro, è obbligato a **risarcire il danno** cagionato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa.

Il danno in tal caso deve essere risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alla condizione delle parti (art. 81).

Si discute circa la natura giuridica di tale responsabilità: alcuni ritengono che abbia carattere contrattuale (TRABUCCHI), altri le riconoscono natura extracontrattuale (JEMOLO).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, invece, costituisce un'ipotesi singolare di obbligazione ex lege a carico del soggetto che recede. Si tratta cioè di una forma di responsabilità prevista dalla legge per ragioni di carattere equitativo e di tutela dell'affidamento incolpevole (SANTORO-PASSARELLI, GANGI, GAZZONI);

— il promittente può chiedere la restituzione dei **doni** fatti a causa della promessa di matrimonio, se il matrimonio non è stato contratto (art. 80). Per i doni, a differenza del caso dell'ingiustificata rottura degli sponsali, la legge prescinde dai motivi della rottura del fidanzamento: pertanto sono tenuti a restituirli entrambi i promittenti.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(DIRITTO CIVILE)**

di Massimiliano Di Pirro, 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**